
 Comune di Odalengo Piccolo	COMUNE DI ODALENGO PICCOLO	 Unione Terre del Tartufo
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 14/12/2024	

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 d.l.g.s.19
 AGOSTO 2016 N.175,**

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici del mese di dicembre alle ore sedici e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PANATERO Mirella - Sindaco	Giust.
2. ZANNOL Martina Ambra - Consigliere	Sì
3. TRIVERI Giorgio - Consigliere	Sì
4. BOARIO Carlo - Consigliere	Sì
5. BOARIO Giovanna - Consigliere	Giust.
6. BACARELLI Alessia - Consigliere	Giust.
7. QUARELLO Andrea - Consigliere	Sì
8. ROSSI Gino - Consigliere	Sì
9. BASSO Pinuccia - Consigliere	Sì
10. CANTATORE Cristina - Consigliere	Sì
11. CERRUTI Giorgio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Jessica Marica Rampone la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BASSO Pinuccia nella sua qualità di Vicesindaco, considerata la momentanea indisponibilità del Sindaco Panatero, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), poi integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100 (Decreto correttivo);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che in ottemperanza dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 giugno 2017 il Comune di Odalengo Piccolo ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4, T.U.S.P., sopra citato;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in quanto soggetti obbligati ai sensi delle norme su esposte, alla prescritta Revisione periodica delle partecipazioni possedute, alla data di riferimento del 31.12.2023;

VISTE le "Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P." rese disponibili dal MEF Dipartimento del tesoro – Corte dei Conti il 23.11.2018 e nel novembre scorso ha pubblicato sul proprio portale i documenti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni societarie e della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione da approvare entro il 31 dicembre 2023 (ex art. 20 del TUSP) nonché le schede editabili, di ausilio per compiere tali adempimenti.;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF – Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio portale i documenti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni societarie e della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione da approvare entro il 31 dicembre 2023 (ex art. 20 del TUSP) nonché le schede editabili, di ausilio per compiere tali adempimenti.

VISTO il documento "Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2024", allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, nel quale la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Odalengo Piccolo è stata effettuata in conformità ai criteri prescritti;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario a sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale,

DELIBERA

DI APPROVARE, stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e per quanto di competenza, la “Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2024” relativa alle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, conforme al modello predisposto dal MEF Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti;

DI DARE ATTO che questa deliberazione sarà pubblicata nella sezione Enti Partecipati di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sarà resa disponibile alla Sezione competente della Corte dei Conti attraverso l’applicativo CON TE all’indirizzo web <https://portaleservizi.corteconti.it/> e al MEF tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, all’indirizzo web <https://portaletesoro.mef.gov.it>

COMUNE DI ODALENGO PICCOLO

a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Comunale

verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

Odalengo Piccolo lì 12/12/2024

Il Segretario Comunale
f.to in originale Jessica Marica Rampone

b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000
Visto il Regolamento sui Controlli Interni

esprime, in ordine alla regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Odalengo Piccolo lì 12/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to in originale Michele Frison

Data lettura del presente verbale lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco
BASSO Pinuccia

Il Segretario Comunale
Jessica Marica Rampone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 104 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 19/12/2024.

Odalengo Piccolo, lì 19/12/2024

Il Segretario Comunale
Jessica Marica Rampone

Jessica Marica Rampone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29/12/2024

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Odalengo Piccolo, lì 29/12/2024

Il Segretario Comunale
Jessica Marica Rampone